



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri



*Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare*

ACCORDO OPERATIVO
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
ISMEA

L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Capo di Stato Maggiore pro-tempore del Comando Generale, Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni, e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, nella persona del Direttore Generale, Avv. Sergio Marchi,

VISTO il Protocollo d'Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra le Parti, sottoscritto il 26 maggio 2017 e rinnovato dapprima il 2 aprile 2020 e poi il 30 marzo 2023;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del Protocollo d'Intesa vigente individua, quali aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione lo sviluppo di attività di collaborazione in tema di tutela delle risorse naturali e del patrimonio paesaggistico e ambientale; l'attuazione di sinergie per il monitoraggio e la sorveglianza del territorio, per la prevenzione di condotte illecite in materia ambientale, con particolare riferimento ai fondi riconducibili alle attività svolte da ISMEA nell'interesse pubblico nazionale; la realizzazione di progetti, studi, ricerche e analisi, per la promozione e comunicazione sui temi della tutela della fauna e dell'ambiente.

CONSIDERATO che l'attività resa dall'ARMA DEI CARABINIERI richiede l'organizzazione e lo svolgimento di accertamenti presso le aree di interesse computando costi di gestione per i quali è necessario assicurare l'occorrente copertura finanziaria;

CONSIDERATO l'interesse delle parti a consolidare le proficue sinergie attuate nell'ambito dell'Accordo Operativo siglato il 20 dicembre 2023, della durata annuale;

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO OPERATIVO

Art. 1

Impegni delle Parti

In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 del Protocollo d'Intesa citato in premessa:

- il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA) si impegna a collaborare con ISMEA per svolgere il monitoraggio e la sorveglianza del territorio, al fine di

prevenire condotte illecite, con particolare riferimento ai fondi riconducibili alle attività svolte dall'Ente in parola, nell'interesse pubblico nazionale;

- ISMEA si impegna a rendere disponibili al predetto Comando i dati dei soggetti destinatari di benefici o erogazioni, al fine di orientare i controlli e le verifiche sul terreno.

Art. 2

Oneri

In relazione al contenuto dell'articolo 1 del presente Accordo, gli oneri di gestione per l'attività resa dall'Arma dei Carabinieri sono posti a carico di ISMEA e determinati in un importo massimo complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Il contributo sarà corrisposto non oltre il primo semestre dell'anno, al fine di consentire che le procedure di riassegnazione delle risorse sui capitoli di bilancio dell'Arma possano concludersi in tempo utile per il loro successivo impiego entro il termine dell'esercizio finanziario.

Art. 3

Modalità esecutive finanziarie

Il trasferimento delle risorse finanziarie dovrà avvenire da parte di ISMEA, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capo 16 - capitolo 2466 - articolo 5 *"Somme versate da Amministrazioni ed Enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo forestale dello stato, da riassegnare all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177"*, IBAN IT 77X01 00003245 BE00000002GX, per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri. La relativa quietanza di versamento dovrà essere inoltrata all'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a cura del CUFA.

Art. 4

Modalità esecutive operative

Le comunicazioni concernenti le attività oggetto dell'Accordo saranno inoltrate da ISMEA al Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, all'indirizzo di posta elettronica ufapca@carabinieri.it

Art. 5

Adeguamenti

Le Parti, di comune accordo, si riservano di procedere alle eventuali integrazioni e/o adeguamenti al presente Accordo, con specifico riferimento agli aspetti tecnico-operativi o finanziari, con apposito Atto Aggiuntivo.

Art. 6

Durata

Il presente Accordo ha durata annuale ed entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 7

Trattamento dei dati

Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o art. 3 del D.Lgs. n. 51/2018, qualora il trattamento sia svolto per finalità di polizia.

Art. 8

Comunicazione e uso dei marchi

Le Parti si impegnano ciascuna a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo delle altre Parti, o ad associare il logo o il marchio delle altre Parti ai propri, esclusivamente nei termini e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.

Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra alcun diritto o pretesa sugli stessi. Le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente accordo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Art. 9

Disposizioni finali

Il presente Accordo è stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241/90 e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i..

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DEL COMANDO
GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(*Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni*)



ANDREA TAURELLI
SALIMBENI
ARMA DEI
CARABINIERI
04.04.2025 07:07:47
UTC

IL DIRETTORE GENERALE
DI ISMEA
(*Avv. Sergio Marchi*)

Firmato digitalmente da:
SERGIO MARCHI
Data: 31/03/2025 17:38:46
